DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

che stabilisce massimali annuali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti contemplati dal trattato CECA, originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (1992)

(92/151/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, elencati all'articolo 1 della decisone 92/150/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal trattato CECA [1], sono ammesse all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Tuttavia, le importazioni dei prodotti elencati in allegato alla suddetta decisione 92/150/CECA sono soggette a massimali annuali e ad una sorveglianza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i rispettivi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono riportati nell'allegato della decisione di cui sopra.

3. Nei limiti di questi massimali tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alla decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 21 dicembre 1987, che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA [2].

4. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conformemente alle regole che figurano nel regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro [3].

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il livello di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite nel primo e nel secondo comma.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità di cui al presente paragrafo. Dette informazioni vengono comunicate conformemente al paragrafo 6.

5. Non appena vengono raggiunti i massimali a livello comunitario, gli Stati membri possono ripristinare in qualsiasi momento, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per l'intera Comunità, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

Nel quadro delle summenzionate disposizioni, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per tutta la Comunità e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Detta comunicazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, gli estratti delle

(1) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.
(3) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

imputazioni effettuate nel mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi trasmettono tali estratti ogni dieci giorni, facendoli pervenire entro cinque giorni a decorrere dalla fine di ciascuna decade.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservata la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992.

Il presidente
João PINHEIRO